

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G07952 **del** 06/06/2017

**Proposta n.** 10460 **del** 06/06/2017

**Oggetto:**

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15 comma 3. Individuazione zone di pesca controllata o sperimentale. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G06150 del 15/05/2017

Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15 comma 3. Individuazione zone di pesca controllata o sperimentale. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G06150 del 15/05/2017.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E  
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

**VISTA** la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 concernente “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”;

**CONSIDERATO** che, l'art. 15 comma 3° della suddetta L. R. 87/90, prevede che le Province possano istituire zone di pesca controllata o sperimentale, nei limiti del 25% delle acque pubbliche presenti sul territorio provinciale, nelle quali l'esercizio della pesca può essere autorizzato in deroga alla legge stessa;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G06150 del 15/05/2017 recante “Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15 comma 3. Individuazione zone di pesca controllata o sperimentale e relativa procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la successiva assegnazione in gestione”, con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'Allegato 1 “Avviso Pubblico”;

**VISTA** la nota prot. n. 751 del 03/06/2017, acquisita agli atti della Direzione Regionale Agricoltura con prot. n. 283646 del 05/06/2017, con la quale il Sindaco di Ascrea e il Sindaco di Paganico Sabino, chiedono congiuntamente la rettifica all'Allegato 1 della succitata determinazione dirigenziale n. G06150/2017, nella parte relativa alla Zona 2 della Provincia di Rieti, in quanto, per l'utilizzo a fini turistico-balneari di alcuni tratti di costa individuati con la suddetta Determinazione n. G06150/2017, è in essere una convenzione già stipulata tra i comuni stessi e la ERG Hydro SRL;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno accogliere la suddetta richiesta e, di conseguenza rettificare l'art. 1 dell'Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. G06150/2017, esclusivamente nella parte relativa alla provincia di Rieti, Zona 2, così come di seguito indicato:

Zona 2 – Lago Turano, Sponda DX - Tratto compreso tra il Ponte di Paganico (42° 10,92 N – 12° 59,82 E) e il Ponte di Ascrea (42° 10,04 N – 12° 59,14 E) ad esclusione del tratto che va dal fosso dell'Obito al fosso San Giovanni. Lunghezza totale km 2,2. Lago Turano, Sponda SX – Tratto compreso tra il ponte di Paganico (42° 10,91 N – 12° 59,81 E) e il fosso Alucco e tra il fosso Bulgarett ed il ponte di Ascrea. Lunghezza totale km 1,1 circa.

È esclusa, inoltre, la sponda adiacente il ponte della località Ricciara parte dx (assegnata come Campo di Gara Permanente).

**RITENUTO** di confermare, per le parti non rettificata, la determinazione dirigenziale n. G06150 del 15/05/2017, con i relativi allegati;

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

- di rettificare l'art. 1 l'Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. G06150/2017, esclusivamente nella parte relativa alla provincia di Rieti, Zona 2, così come di seguito indicato: Zona 2 – Lago Turano, Sponda DX - Tratto compreso tra il Ponte di Paganico (42° 10,92 N – 12° 59,82 E) e il Ponte di Ascrea (42° 10,04 N – 12° 59,14 E) ad esclusione del tratto che va dal fosso dell'Obito al fosso San Giovanni. Lunghezza totale km 2,2. Lago Turano, Sponda SX – Tratto compreso tra il ponte di Paganico (42° 10,91 N – 12° 59,81 E) e il fosso Alucco e tra il fosso Bulgarett ed il ponte di Ascrea. Lunghezza totale km 1,1 circa. È esclusa inoltre la sponda adiacente il ponte della località Ricciara parte dx (assegnata come Campo di Gara Permanente).
- di confermare, per le parti non rettificata, la determinazione dirigenziale n. G06150 del 15/05/2017, con i relativi allegati.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale [www.regione.lazio.it/rl\\_agricoltura/](http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/).

**IL DIRETTORE**  
Dr Roberto OTTAVIANI